

Codice civile

Capo II

Delle professioni intellettuali

2232. Esecuzione dell'opera.

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto [\[c.c. 1176\]](#). Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [\[c.c. 1228\]](#), di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione [\[c.c. 1717\]](#).